

Corso di formazione

Per RLS ed ASPP

INTRODUZIONE

- Dal 27 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, riguardanti la formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008), nonché dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di RSPP (art. 34, commi 2 e 3).

Quali le conseguenze per la scuola?

- Per la scuola, che rientra tra le attività classificate a “**rischio medio**”, significa l’obbligo di organizzare, entro 1 anno, per tutto il personale corsi di formazione della durata di almeno **12 ore** (**4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica**) e assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno **6 ore**.

Organizzare la sicurezza

L'organizzazione della sicurezza nella scuola, come in ogni altro ambiente lavorativo, deve essere partecipata e poggia sul funzionamento del Servizio di prevenzione e protezione (SPP), costituito da un insieme di persone in possesso di *“capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”* (art. 8 bis inserito nel 2003 nel D.Lgs.626/94).

Le attività e le figure coinvolte



Il servizio di prevenzione e protezione

Istituire il SPP, oltre che un obbligo, rappresenta un'occasione privilegiata per il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alla costituzione di un clima favorevole alla cultura della sicurezza.

Adempimenti del Dirigente Scolastico

(art. 18 del D.Lgs. 81/08)


- 1) valutare gli specifici rischi dell'attività svolta nell'istituzione scolastica.
- 2) elaborare un documento, conseguente alla valutazione dei rischi, da tenere agli atti, indicante, tra l'altro, i criteri adottati nella stesura della valutazione, nonché le opportune misure di prevenzione e protezione dai rischi.
- 3) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e gli Addetti al Servizio di prevenzione e protezione.
- 4) designare il medico competente, qualora ne ricorra la necessità ai sensi di legge
- 5) promozione della didattica della sicurezza rivolta agli allievi



6) designare i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione e di pronto soccorso (figure sensibili); nonché la figura del preposto ove necessaria (es. laboratori, officine aule speciali, ecc).

7) fornire ai lavoratori, ed agli allievi equiparati, ove necessario, dispositivi di protezione individuale.

8) assicurare un'adeguata attività di formazione ed informazione degli interessati, personale ed alunni, in ragione delle attività svolte da ciascuno e delle relative responsabilità.



9) consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e, più in generale, informare le RSU un'informazione preventiva sull'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

10) tenere aggiornato il registro infortuni e rispettare le clausole assicurative

Segnaletica e Piano evacuazione

Inoltre ciascun plesso dovrà avere:

- La necessaria segnaletica di sicurezza le istruzioni per la prevenzione e la protezione antincendio
- Il piano di evacuazione in condizioni di emergenza



Le scuole

- Le scuole sono considerate a tutti gli effetti luoghi di lavoro, ma data la natura di chi usufruisce di tali ambienti, ovvero bambini e giovani, la normativa sulla sicurezza sul lavoro è più ampia e strutturata.

Edilizia scolastica

- Esistono infatti due leggi apposite che descrivono e regolano l'edilizia scolastica (L. 23-96 - Norme per l'edilizia scolastica e L. 340/97 - Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica).

Le figure e i ruoli

- Nell'ambiente scolastico sono previste tutte le figure, descritte dal D.Lgs. 81/08, per la sicurezza sul lavoro: datore di lavoro, preposti, RLS, RSPP, lavoratori, addetti alle emergenze...

La formazione

- Tutte queste figure, come previsto dal D.Lgs. 81/08 devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata al ruolo che ricoprono, a spese del datore di lavoro e in orario lavorativo

Il datore di lavoro nella scuola

- È il dirigente scolastico per le istituzioni scolastiche ed educative.
- Il dirigente scolastico ha tutti gli obblighi di un datore di lavoro, ovvero valutare i rischi con il supporto del personale tecnico degli enti locali; redigere il DVR (documento di valutazione rischi) e designare l'RSPP

I Preposti

- I docenti svolgono le funzioni dei preposti, devono perciò vigilare sulla corretta osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, informare e formare su tali norme e segnalare eventuali anomalie.

I Lavoratori

- I lavoratori sono invece gli allievi (*nel nostro caso no*) o comunque chi utilizzi i laboratori presenti negli edifici scolastici, come tali godono dei diritti dei lavoratori tradizionali, quindi di operare in un ambiente di lavoro salutare e confortevole, ma che soprattutto li metta a riparo da ogni rischio.

RSPP e RLS nella scuola

- L'incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) può essere svolto dal datore di lavoro o da un elemento del personale che ne abbia le caratteristiche e che sia disponibile, dietro designazione del dirigente, oppure da un elemento esterno, nel caso in cui più complessi scolastici si accordino in tal senso.

RSPP

- Chi viene nominato RSPP nella scuola deve frequentare un corso RSPP di 76 ore (regola che vale anche per la PA), suddiviso in 3 moduli: il modulo A di 28 ore di carattere generale; il modulo B di 24 ore e specifico per la Scuola e la PA e il modulo C di 24 ore sempre di carattere generale su aspetti gestionali e organizzativi. Ogni modulo ha un test finale e ha un obbligo di frequenza del 90% delle ore previste.
- Ogni 5 anni aggiornamento di 40 ore.

RLS

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

rappresenta i lavoratori in tutto ciò che riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



Lavoratore:

- personale docente
- personale tecnico e amministrativo
- utenza dei laboratori didattici, di ricerca e di servizio

RLS

- L'RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve essere presente nelle scuole, come in tutti i luoghi di lavoro, come intermediario tra datore di lavoro e lavoratori. Non c'è obbligo di nomina, è piuttosto un diritto dei lavoratori per autotutelarsi.

- Convenzionalmente viene eletto dai lavoratori.
- Quest'ultimo può essere designato all'interno dell'RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)

RLS

- Il Dirigente Scolastico dovrà poi comunicare il nominativo all'INAIL.
- Il DM 382/98 individua 1 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti)

Obblighi RLS

- Nella scuola l'RLS ha due obblighi fondamentali: avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola e mantenere il segreto d'ufficio (D.Lgs. 196/03).

Addetti alle emergenze

- Gli addetti alle emergenze sono le persone che sono state nominate dal dirigente scolastico per occuparsi del primo soccorso e della lotta antincendio.
- Chi riceve una di queste nomine, secondo quanto stabilito dalla legge, non può rifiutare, se non per motivi gravi e provati

Primo Soccorso

- Per ciò che riguarda il corso di primo soccorso le scuole sono equiparate alle attività di gruppo B, perciò il corso dura 12 ore, di cui 8 pratiche e 4 teoriche.

(D.M. 388/03)

Antincendio

Per il corso antincendio la durata dipende dal numero di persone presenti nel plesso, nella maggior parte dei casi sono richieste 8 ore.

Criteri di valutazione

Consiste nell'esame sistematico di tutti gli aspetti dell'attività e dei luoghi in cui essa si svolge attraverso:

- identificazione dei pericoli esistenti;
- identificazione dei lavoratori (terzi) esposti a rischi potenziali;
- valutazione dei rischi (V. d. R.), dal punto di vista qualitativo o quantitativo(stima);



- valutazione dei rischi (V. d. R.), dal punto di vista qualitativo o quantitativo(stima);
- studio della possibilità di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, decisione sulla possibilità di introdurre ulteriori provvedimenti per limitare i rischi residui.



- La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili.
- Quelli derivanti dalla vita di tutti i giorni, in generale, e che non costituiscono oggetto di particolare preoccupazione non richiedono di norma un'attenzione così minuziosa, a meno che l'attività o l'organizzazione del lavoro aggravi questi rischi.

Criteri di valutazione

Non vi sono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione della VdR anche se nella fase preparatoria occorre tener conto di due principi fondamentali:

- strutturare la valutazione nel senso di garantire che si tiene conto di tutti i rischi e i pericoli degni di nota;
- una volta identificato un determinato rischio, studiare la possibilità di eliminarlo

Orientamenti

- *Gli orientamenti relativi alla VdR di cui ci si serve di norma si basano sui seguenti aspetti:*
- osservazione dell'ambiente (p.e. vie di accesso, condizioni dei pavimenti, sicurezza delle attrezzature, fumi e polveri, temperatura, rumore, illuminazione, rivalità tra il personale, ecc.).



- identificazione dei compiti eseguiti sul “posto di lavoro”.
- esame di ogni compito eseguito per valutare i rischi derivanti dalle singole mansioni o comportamenti.
- osservazione dell’attività in corso di esecuzione per verificare se le procedure sono rispettate oppure comportano altri rischi.
- esame dell’organizzazione dell’attività destinata a mantenere condizioni soddisfacenti per il suo svolgimento.